

ORIGINALE

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 45,00

Repertorio n° 520.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SERAVEZZA

Provincia di Lucca

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERAVEZZA E LA
FONDAZIONE TERRE MEDICEE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI CULTURALI PER IL PERIODO 01.04.2017 –
31.12.2021.**

L'anno duemiladiciassette e questo giorno 26 (ventisei) del mese di aprile, in una sala del Palazzo Comunale, innanzi a me Dott. Sergio Camillo Sortino, nato a Torino il 12.12.1963, Segretario Generale del Comune di Seravezza, pubblico ufficiale competente a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art.97, comma IV, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n°267, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti, con il mio consenso, rinunciano, sono comparsi i Sigg.ri:

1) – Dott.ssa Pia Carla Tonini, nata a Forte dei Marmi il 22.06.1952, C.F. TNNPRL52H62D730S, incaricata, con provvedimento a firma del Sindaco prot n. 35327 del 30.12.2016, delle funzioni di Responsabile del Settore Politiche della Persona del **COMUNE DI SERAVEZZA** (C.F.: **0382300465**), la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 107, c. 3, lett. c) del D.Lgs 267/00 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28.03.2017;

2) – Rag. Riccardo Tarabella, nato a Abbazia (YUG) il 03.01.1945, C.F. TRBR45A03Z118H, nella sua qualità di Presidente della **FONDAZIONE TERRE MEDICEE** (C.F. **02192290464**) con sede in Seravezza, viale Leonetto Amadei n.230

Detti comparenti della cui identità sono io, segretario rogante, personalmente certo, mi hanno richiesto la stipula del presente atto in forma pubblico-amministrativa.

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di Seravezza, con deliberazione del proprio Consiglio n°104 del 30.12.2009, ha costituito la Fondazione Terre Medicee, approvandone contestualmente lo Statuto;

che la Fondazione non persegue finalità di lucro e, ai sensi dell'art.3 dello Statuto, si propone i seguenti scopi:

1)-promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, creando le condizioni per la conoscenza e la diffusione della storia e del paesaggio del territorio;

2)-operare altresì per il recupero della “memoria” delle sue origini, memoria scritta da grandi protagonisti e da intelligenti artigiani nel campo dell'arte e del lavoro.

3)-programmare e sostenere le attività e le iniziative dell'Area Medicea di Seravezza, favorendo la crescita culturale della Comunità, nel recupero della memoria e delle sue origini.

4)- operare per la promozione turistica territoriale;

Riccardo Tarabella

IL SEGRETARIO GENERALE
(ca. dr. Sergio Camillo Sortino)

COMUNE DI SERAVEZZA

5)-in particolare progettare, organizzare e realizzare:

- spettacoli ,concerti, teatro e altro attinente;
- corsi di formazione professionale, soprattutto legati alla lavorazione artistica del marmo;
- convegni di studi e produzioni editoriali a stampa e audiovisive, tese alla valorizzazione dell'area del lapideo;
- ricercare, studiare, raccogliere e organizzare in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo delle tradizioni popolari.

che alla Fondazione sono stati ceduti in comodato alcuni beni immobili di proprietà del Comune di Seravezza, debitamente descritti nel dispositivo della delibera C.C.n. 104 del 30.12.2009 e successiva modifica con del. C.C. n. 11 del 09.03.2010;

che il giorno 4 febbraio 2010, con atto Rep.n°109698, raccolta n°12993, a rogito del notaio dott. Umberto Guidugli di Pietrasanta, la Fondazione è stata formalmente costituita con un fondo di dotazione in numerario di € 20.000,00;

che in pari data si è insediato il Consiglio di Amministrazione;

che in attuazione del Decreto della Regione Toscana n°3710 del 23.7.2010, la Fondazione è stata iscritta in data 28 luglio 2010 nel registro regionale delle persone giuridiche private al numero 737;

che con del C.C. n. 82 del 29.12.2010 è stato approvato lo schema di convenzione relativo alla disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e la Fondazione Terre Medicee, con scadenza 31.12.2016 prorogata con del. C.C. n. 98 del 27.12.2016 e del . C.C. n. 4 del 07.03.2017;

che con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 28.03.2017, è stato approvato lo schema della nuova convenzione tra il Comune di

U. Guidugli

IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)



Seravezza e la Fondazione Terre Medicee, per la gestione dei servizi in oggetto, a valere dal 1 aprile 2017 fino al 31.12.2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

1.1) - Il Comune di Seravezza, come sopra rappresentato, affida alla Fondazione Terre Medicee – più avanti definita per brevità “Fondazione” – i servizi di natura culturale, turistica e ricreativa inerenti il Polo Mediceo, la Casa dei Giovani, la Sala Cope, la manutenzione e la cura dei “luoghi del Verde”, nonché tutte le attività connesse.

1.2)-Il Comune di Seravezza conferma la concessione in uso gratuito alla Fondazione dei beni immobili di cui alle deliberazioni consiliari C.C. n. 104 del 30.12.2009 e successiva modifica con del. C.C. n. 11 del 09.03.2010, nonché alla del. G.C. n. 120 del 03.10.2012 - delle relative pertinenze ed adiacenze secondo quanto risulta dalle planimetrie agli atti degli uffici comunali. Tali beni sono considerati strumentali all’esercizio dei servizi sopra indicati. La Fondazione ha la disponibilità degli stessi beni, comprese le relative strutture logistiche ed ausiliarie, gli impianti, le attrezzature tecniche, i materiali, gli arredi e pertinenze varie, come meglio specificato nel verbale di consistenza.

1.3)-L’Amministrazione nel rispetto degli artt. 3 e 7 dello statuto della Fondazione si riserva la facoltà di affidare ulteriori servizi che saranno oggetto di nuova contrattazione così come già accaduto negli anni dell’attuazione della “Via dei Marmi e di Michelangelo”, delle attività legate alla promozione della Via Francigena sul territorio comunale di Seravezza, nonché delle attività inerenti il progetto di “Distretto

Viciballen

IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

COMUNE DI SERAVEZZA

Culturale”, previsto nelle linee di mandato dell’Amministrazione Comunale.

Art.2 - Durata

2.1)-La presente convenzione ha decorrenza dal 1 aprile 2017 sino al 31 dicembre 2021, salvo proroga espressa al fine di garantire la continuità dei servizi.

2.2)-Alla suddetta scadenza si potrà procedere al rinnovo previa adozione dei provvedimenti necessari.

Art.3 - Beni e destinazione d’uso

3.1)- Si conferma che con la precedente convenzione la Fondazione ha preso in consegna gli immobili dati in concessione nello stato di fatto e di diritto e si è obbligata al rispetto delle prescrizioni previste nel presente atto, nonché di quelle vigenti in materia di gestione di beni del patrimonio indisponibile.

3.2)-È fatto divieto alla Fondazione di modificare in tutto o in parte i beni concessi in uso, sia all’esterno che all’interno, di alterarne l’aspetto, il disegno e le decorazioni, il numero e la disposizione degli ambienti e comunque di eseguire lavori senza farne preventiva domanda scritta all’ Amministrazione Comunale. La Fondazione prenderà in consegna i beni immobili non previsti nella precedente convenzione previa redazione di apposito verbale di consistenza alla presenza delle parti.

3.3)-Gli immobili e le relative pertinenze sono dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua, luce e gas le cui spese sono a carico della Fondazione. Il Comune riconoscerà alla Fondazione l’importo relativo ai consumi inerenti i locali della biblioteca comunale, di cui mantiene la



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

gestione, secondo una stima effettuata dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.

3.4)-Alla scadenza della presente convenzione, in mancanza di rinnovo, nei casi di decadenza o revoca previsti dal successivo articolo 11, la Fondazione dovrà riconsegnare tali beni in buono stato di conservazione, salvo il deperimento derivante dall'uso, oltre ai beni acquistati con il contributo dell'Amministrazione, a causa di sostituzione per usura, obsolescenza, perimento o furto.

**Art.4 - Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia
dei locali**

4.1)-Gli oneri conseguenti alle spese di manutenzione ordinaria relativa ai beni immobili, agli impianti tecnologici ed ai beni mobili affidati, di cui alla presente convenzione, sono a carico della Fondazione che ne assicura la regolare tenuta e il monitoraggio nell'ambito degli strumenti di programmazione da adottarsi ai sensi del successivo art. 10.1 Lett. c).

4.2)-La Fondazione si farà carico in particolare, delle attività necessarie a garantire il rispetto delle normativa di cui al D.M. 19.08.1996 e successive modificazioni relativa alla manutenzione degli impianti di sicurezza e della struttura nonché alla certificazione antincendio e del rispetto della sicurezza prevista nel D. M. 10.03.1998 e dal D.P.R. n. 37 del 12.01.1998.

4.3)- Compete alla Fondazione la pulizia di tutti i locali concessi in comodato.

4.4)-Gli oneri conseguenti alle spese di manutenzione straordinaria relativa ai beni immobili e mobili, nonché agli impianti e alle

IL SEGRETARIO GENERALE
(caus. dr. Sergio Camillo Sortino)



attrezzature in esso contenuti, di cui alla presente convenzione, e all'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza spettanti alla proprietà, sono a carico dell'Amministrazione comunale che ne assicura l'attuazione con i criteri dell'ordinaria diligenza, iscrivendo le eventuali necessità nel proprio bilancio di previsione annuale e triennale, parte investimenti, e nel programma annuale delle opere pubbliche, quando necessario.

Art.5 - Divieti di modifica delle strutture e degli impianti

5.1)-È fatto divieto alla Fondazione, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali degli immobili, degli impianti, attrezzature ed arredi in concessione e relative pertinenze ed adiacenze, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove.

In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, arredi e sulle strutture degli edifici che rivestono importanza storico-artistica, salvo parere favorevole espresso dai competenti organi Comunali e Statali.

In caso contrario la Fondazione sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidate.

5.2)-Nel caso eccezionale in cui sia necessaria la realizzazione di manutenzioni straordinarie improcrastinabili, al fine di evitare eventi dannosi alle strutture, la Fondazione può, previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa di riferimento, realizzare in via diretta tali opere, il cui costo sarà successivamente rimborsato dall'Amministrazione, nell'ambito della programmazione di cui al successivo art. 10 lett. c).

Fidei Commis

IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

COMUNE DI SERAVEZZA

5.3)-La Fondazione è tenuta a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione.

Art.6 - Spese di assicurazione

6.1)-Sono poste a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di assicurazione a copertura del rischio di danni, o di perimento degli immobili e delle pertinenze riguardanti la proprietà.

6.2)-Sono a carico della Fondazione le spese di assicurazione a copertura del rischio di danni che possono derivare a cose e /o persone dall'esercizio dell'attività, da stipularsi con primaria compagnia e con congruo massimale.

6.3)- La Fondazione è obbligata ad assicurare con adeguato massimale i beni di valore acquisiti in proprietà con spese a proprio carico.

Art.7 - Partecipazioni finanziarie e non finanziarie di cui si avvale la Fondazione

7.1)-L'Amministrazione Comunale riconosce alla Fondazione un contributo di gestione come previsto dall'art. 7 dello statuto, l'importo e le modalità di erogazione del contributo di gestione annuale saranno oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 10 lett. e), ad integrazione delle direttive già impartite dall'Amministrazione con la lettera prot. n. 32286 del 24.11.2016, agli atti d'ufficio. Limitatamente al triennio 2017 - 2019.

7.2)-La Fondazione, per il perseguimento degli scopi previsti dal proprio Statuto, si avvale dell'utilizzo a titolo gratuito dei beni immobili e mobili individuati nel verbale di consistenza di cui al precedente art. 3. I valori conseguenti all'utilizzo gratuito dei beni di cui al comma precedente, sono determinati secondo i criteri di calcolo riportati nel

Michel Zader



IL SEGRETARIO GENERALE
(cau.-dr. Sergio Camillo Sortino)

verbale di consistenza più volte richiamato e costituiscono partecipazioni non finanziarie assegnate dall'Amministrazione alla Fondazione; in particolare, tali partecipazioni sono da intendersi quali utilità non conferite al patrimonio della Fondazione.

Art.8 - Modalità di avvalimento delle risorse di personale e dei servizi

8.1)- Nel caso in cui la Fondazione si sciogla e le funzioni trasferite tornino in capo al Comune di Seravezza, è consentito il reintegro dei dipendenti del Comune di Seravezza trasferiti dal 01/11/2011, con delibera G.C. n. 134 del 21/10/2011, alla Fondazione Terre Medicee, purché siano rispettate le condizioni espressamente indicate nella Delibera n. 8/CONTR/10 del 26/03/2010 della Corte dei Conti Sezioni riunite

8.2)-È facoltà della Fondazione avvalersi di volta in volta di servizi di supporto comunali e secondo le modalità e i costi, che saranno oggetto di concertazione ai sensi del citato art. 10 lett.f). Tale facoltà opera anche in senso inverso e può essere esercitata dal Comune per l'utilizzo di servizi di supporto della Fondazione, sempre previa concertazione e assenso dell'organo amministrativo della Fondazione.

Art.9 - Oneri di gestione e Proventi

9.1)-La Fondazione, in relazione alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione si fa direttamente carico di tutti gli oneri finanziari e non finanziari che derivano da tali attività, con esclusione di quelli previsti espressamente a carico dell'Amministrazione Comunale.

9.2)-La Fondazione si impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei seguenti obblighi:

Handwritten signature: Riccardo


IL SEGRETARIO GENERALE
(av. dr. Sergio Camillo Spertino)

prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo) esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'uso delle strutture e attrezzature assegnate, e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da esso realizzate.

9.3)-La Fondazione si fa carico di provvedere alla nomina del responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla normativa vigente (D. LGS n° 81/2008 e successive modifiche) oltre al rispetto degli adempimenti di cui al D.M 19/08/1996 così come modificato da D.M. 06.03.2001 (nomina del responsabile e degli addetti al servizio antincendio, evacuazione del pubblico e del personale, tenuta del registro antincendio, ecc.).

9.4)- Competono alla Fondazione tutti i proventi percepibili dalla stessa a seguito della concessione dell'uso a privati, Enti o Associazioni degli immobili concessi in comodato, nei limiti delle somme stabilite dal Comune a titolo di rimborso spese.

Art.10 - Strumenti per l'adozione di un sistema di relazioni permanenti

10.1)-Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di politica culturale e ricreativa in ambito cittadino, le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di gestione. Nell'ambito di

Nicola Lazzari



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

tale sistema le parti attiveranno alcuni momenti di concertazione, con i seguenti obiettivi principali:

a)-rappresentare l'andamento gestionale delle attività, sia in sede preventiva che consuntiva.

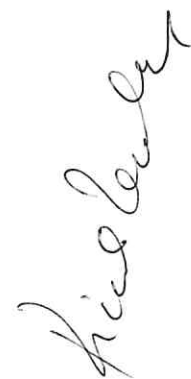
La Fondazione, in particolare, si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro e non oltre il 31 Dicembre precedente all'anno di riferimento, la programmazione delle iniziative nonché il bilancio preventivo comprendente le voci di spesa e di entrata in termini analitici, nonché le tariffe dei servizi.

La Fondazione, inoltre, si impegna alla presentazione, entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento, del rendiconto consuntivo e di una relazione consuntiva dell'attività svolta, che consenta la ricostruzione chiara del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.

b)-concertare la programmazione organica delle attività di manutenzione ordinaria degli immobili e relative pertinenze ed adiacenze, nonché l'uso dei beni mobili affidati, e delle attività di manutenzione straordinaria e di investimento relative ai beni medesimi, agli impianti e alle attrezzature.

In tale sede saranno concordati anche le modalità ed i tempi di rimborso delle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria di natura improcrastinabile di cui al precedente art. 5.2.

c)-concertare modalità e tempi per l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei beni oggetto della presente



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Garattini Sortino)

convenzione per iniziative promosse da o con la partecipazione dell' Amministrazione per i propri fini istituzionali o per attività di carattere culturale, sociale, promozionale, turistico.

d)-concertare l'entità ed i tempi di erogazione del contributo di gestione a carico dell'Amministrazione di cui all'art. 7 per l'anno successivo con il conseguente impegno di iscrizione a carico delle parti nei Bilanci di competenza.

e)-concordare eventuali altri servizi culturali e organizzativi che l'Amministrazione intende affidare alla Fondazione per l'anno successivo definendo modalità e tempi.

10.2) La concertazione di cui al comma precedente dovrà concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

10.3) Nei casi di decadenza, revoca per ragioni di pubblico interesse, ovvero scadenza dei termini naturali della convenzione in assenza di rinnovo, i beni di proprietà del Comune di Seravezza ceduti in comodato alla Fondazione rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

10.4) Le parti in ogni caso si impegnano sin da ora a negoziare in buona fede ulteriori aspetti che si rendessero eventualmente necessari per consentire la ottimizzazione del rapporto di gestione.

10.5) La Fondazione Terre Medicee rientra nel bilancio consolidato del Comune di Seravezza ai sensi dell'art. 11 – bis e all'allegato 4/4 del d.lgs n.118/2011; tale documento deve rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e deve rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. La Fondazione pertanto è tenuta al rispetto delle direttive emanate annualmente dall'Amministrazione e a

Handwritten signature



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

comunicare nei tempi previsti dalle citate direttive tutte le informazioni richieste.

Art.11 - Decadenza e revoca per ragioni di pubblico interesse

11.1)-L'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza della presente convenzione nei seguenti casi:

- a)-violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 6, comma 2; 9, commi 2 e 3;
- b)-mancato uso continuato dei beni concessi per oltre sei mesi, salvo casi eccezionali e particolari da valutare singolarmente e da autorizzare preventivamente da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c)-diverso uso dei beni concessi in contrasto con le finalità previste dallo Statuto della Fondazione;
- d)-scioglimento della Fondazione, ai sensi del Codice Civile.

11.2)-La decadenza della convenzione per le violazioni di cui al presente articolo, non potrà essere dichiarata se non previa diffida alla Fondazione ad eliminare entro il termine di 20 gg. dalla comunicazione o notifica della diffida, le inadempienze contestate, nel rispetto della disciplina civilistica. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, la decadenza della convenzione sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta del Funzionario Responsabile del settore Cultura e Turismo, da assumere con apposita determinazione.

11.3)-L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in comodato dei beni immobili, delle attrezzature tecniche e l'assegnazione del personale previsti nell'ambito dalla presente Convenzione per sopravvenute e non prevedibili ragioni di pubblico

Nice Carlin



IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

interesse, tali da richiedere la risoluzione del rapporto. In tal caso non sarà dovuta alla Fondazione indennità alcuna.

11.4)-Nei casi di decadenza, revoca o scadenza dei termini naturali della convenzione in assenza di rinnovo si applica il disposto di cui al precedente art. 10.3.

Art.12 - Foro competente

12.1)-Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione tra la Fondazione e l'Amministrazione sarà competente il Foro di Lucca.

Art.13 - Modifica dello Statuto della Fondazione

13.1)-Nel caso in cui siano introdotte modifiche allo Statuto della Fondazione, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisione a seguito di richiesta scritta anche di una soltanto delle parti.

Art.14 - Spese contrattuali

14.1)- Si chiede che per la registrazione del presente atto, sia applicato il trattamento della misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26.4. 1986 n. 131, Tariffa, parte I, art.5, 4 c..

Art.15 - Norme di rinvio

15.1)-Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Del presente atto io segretario comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto

Nicola Sortino



IL SEGRETARIO GENERALE:
(ca. dr. Sergio Camillo Sortino)

Questo atto consta di 14 intere facciate dattiloscritte da persona di piena
fiducia, oltre quanto di questa.

IL COMUNE _____

FONDAZIONE TERRE MEDICEE _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____



[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE
(cav. dr. Sergio Camillo Sortino)

REGISTRATO A VIAREGGIO
al n. 2208 serie IT il 09-05-2017